

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 44881	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
<p>1° Grado: Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha affermato la responsabilità di P.N. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. in danno di Fa.Mi., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; ha invece assolto F.R. e F.C. perchè il fatto non costituisce reato ed ha conseguentemente respinto ogni richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile anche nei confronti dei responsabili civili.</p> <p>2° Grado: A seguito di appello proposto dalla parte civile, la Corte d'appello di Firenze con sentenza n.2503/2009 del 6 novembre 2009, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del P. e, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato - in ambito civile - la responsabilità in solido di F.R. e del padre F.C. nonchè dei responsabili civili Sasme s.r.l., Belvedere s.r.l. e Fondiaria Sai s.p.a. e li ha condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, nonchè al pagamento della provvisoria già liquidata nel primo giudizio.</p>				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	Morte		

Fattispecie

mentre eseguiva lavori sul tetto finalizzati all'installazione dell'impianto di allarme, sfondava con il proprio peso le lastre di copertura del capannone e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Quanto alla responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura del rischio concretizzatosi nell'evento la Corte di merito espone preliminarmente che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 fa obbligo al committente non solo di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui sono destinate ad operare, ma anche di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto. La normativa prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell'impresa appaltatrice: si tratta dei rischi</p>
